

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 16 gennaio 2019, n. 7.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA-KUALA LUMPUR IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA.

Le parti contraenti del presente protocollo addizionale,

Essendo parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «il protocollo»,

Tenendo conto del principio n. 13 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,

Riaffermando l'approccio precauzionale sancito dal principio n. 15 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,

Riconoscendo la necessità di intervenire con misure adeguate in caso di danni o di sufficiente probabilità di danni, ai sensi del protocollo,



Richiamando l'art. 27 del protocollo,
Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo addizionale è di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana, con l'elaborazione di norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati.

Art. 2.

Definizioni

1. I termini utilizzati all'art. 2 della convenzione sulla diversità biologica, in appresso «la convenzione», e all'art. 3 del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale.

2. Inoltre, ai fini del presente protocollo addizionale si intende per:

a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle parti della convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo;

b) «danno»: l'effetto negativo sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:

i) è misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute da un'autorità competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e

ii) è significativo ai sensi del successivo paragrafo 3;

c) «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell'organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l'altro il detentore dei permessi, la persona che ha immesso sul mercato l'organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, il notificante, l'importatore, l'esportatore, il vettore o il fornitore;

d) «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di:

i) prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi;

ii) ripristinare la diversità biologica tramite azioni da intraprendere nell'ordine di priorità che segue:

a) ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti più vicine; e laddove l'autorità competente stabilisce che ciò non è possibile;

b) ripristino tramite, tra l'altro, la sostituzione della diversità biologica con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un'altra località alternativa, a seconda dei casi.

3. L'effetto negativo «significativo» è determinato sulla base di fattori quali:

a) il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole;

b) la misura dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversità biologica;

c) la riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di produrre beni e servizi;

d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del protocollo.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente protocollo addizionale si applica a danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli:

a) destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione;


b) destinati ad un uso confinato;

c) destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati di cui al precedente paragrafo 1.

3. Il presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui all'art. 17 del protocollo, nonché al danno derivante dai movimenti transfrontalieri illegali, di cui all'art. 25 del protocollo.

4. Il presente protocollo addizionale si applica al danno derivante da un movimento transfrontaliero di



organismi viventi modificati cominciato dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale, per la parte contraente nella cui giurisdizione è stato effettuato il movimento transfrontaliero.

5. Il presente protocollo addizionale si applica al danno verificatosi in aree ubicate entro i limiti della giurisdizione nazionale delle parti.

6. Per rispondere al danno che si verifica entro i limiti della propria giurisdizione nazionale, le parti possono usare i criteri stabiliti nel proprio diritto interno.

7. La normativa nazionale di attuazione del presente protocollo addizionale si applica anche al danno derivante da movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non provenienti da parti contraenti.

Art. 4.

Nesso di causalità

Il rapporto di causa-effetto tra il danno e l'organismo vivente modificato in questione viene stabilito conformemente al diritto interno.

Art. 5.

Misure di risposta

1. In caso di danno, fatti salvi eventuali obblighi imposti dall'autorità competente, le parti impongono all'operatore o agli operatori appropriati di:

a) informare immediatamente l'autorità competente;

b) valutare il danno; e

c) adottare appropriate misure di risposta.

2. L'autorità competente:

a) individua l'operatore che ha causato il danno;

b) valuta il danno; e

c) stabilisce le misure di risposta che l'operatore è tenuto ad adottare.

3. Qualora le informazioni pertinenti, incluse informazioni scientifiche disponibili oppure informazioni disponibili nel centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste una sufficiente probabilità che, se non si assumono tempestivamente misure di risposta, si verificherà un danno, l'operatore è tenuto ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno.

4. L'autorità competente può adottare appropriate misure di risposta, in particolare se l'operatore ha ommesso di farlo.

5. L'autorità competente ha il diritto di imporre all'operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti

per la valutazione del danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto interno le parti possono disciplinare altre situazioni in cui l'operatore può non essere tenuto a sostenere i costi e le spese.

6. Le decisioni dell'autorità competente che impongono all'operatore di adottare misure di risposta dovrebbero essere motivate. Le decisioni dovrebbero essere notificate all'operatore. Il diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi inclusa la possibilità del ricorso amministrativo o giurisdizionale, contro le decisioni. Conformemente al diritto interno, l'autorità competente informa l'operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso non impediscono all'autorità competente di adottare misure di risposta appropriate, nelle opportune circostanze, salvo altrimenti disposto dal diritto interno.

7. Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche misure di risposta che l'autorità competente deve imporre o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano già previste dal diritto interno in materia di responsabilità civile.

8. Le misure di risposta sono attuate in conformità al diritto interno.

Art. 6.

Esenzioni

1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:

a) caso fortuito o forza maggiore; e

b) eventi bellici o agitazioni sociali.

2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.

Art. 7.

Limiti temporali

Nel diritto interno le parti possono prevedere:


a) limiti temporali relativi e/o assoluti, anche per azioni riguardanti misure di risposta; e

b) l'inizio del periodo nel quale si applica il limite temporale.

Art. 8.

Limiti finanziari

Nel diritto interno le parti possono prevedere limiti finanziari per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti misure di risposta.



Art. 9.

Diritto di ricorso

Il presente protocollo addizionale non limita né restringe l'eventuale diritto di ricorso o al risarcimento che un operatore può far valere nei confronti di un'altra persona.

Art. 10.

Garanzia finanziaria

1. Nel diritto nazionale le parti si riservano il diritto di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria.

2. Le parti esercitano il diritto di cui al precedente paragrafo 1 in linea con i diritti e gli obblighi loro imposti dal diritto internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del preambolo del protocollo.

3. La prima riunione della conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo dopo l'entrata in vigore del presente protocollo addizionale chiede al segretariato di effettuare uno studio completo che analizzi tra l'altro i seguenti aspetti:

- a) le modalità dei meccanismi di garanzia finanziaria;
- b) la valutazione dell'impatto ambientale, economico e sociale di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo; e
- c) l'individuazione dei soggetti idonei a offrire la garanzia finanziaria.

Art. 11.

Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale

Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale.

Art. 12.

Attuazione e relazione con la responsabilità civile

1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:

- a) applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilità civile;

- b) applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche a tale scopo; o
- c) applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.

2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilità civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), le parti:

- a) continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilità civile;
- b) elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilità civile specificamente a tale scopo; o

- c) elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni.

3. Nell'elaborare le norme in materia di responsabilità civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:

- a) il danno;
- b) le norme in materia di responsabilità, inclusa la responsabilità oggettiva o la responsabilità sulla base della colpa;
- c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;
- d) il diritto di ricorso.

Art. 13.


Valutazione e riesame

La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale, l'efficacia del presente protocollo addizionale, purché le parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame è effettuato nel contesto della valutazione e del riesame del protocollo come previsto all'art. 35 del protocollo, salvo decisione contraria adottata dalle parti del presente protocollo addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell'efficacia degli articoli 10 e 12.

Art. 14.

Conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo

1. Fatto salvo l'art. 32, paragrafo 2, della convenzione, la conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo funge da riunione delle parti contraenti del presente protocollo addizionale.



2. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo esamina regolarmente l'attuazione del presente protocollo addizionale e, entro i limiti del proprio mandato, prende le decisioni necessarie per promuoverne l'effettiva attuazione. Essa svolge le funzioni assegnatele dal presente protocollo addizionale e, *mutatis mutandis*, le funzioni assegnatele ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, lettere a) e f), del protocollo.

Art. 15.

Segretariato

Il segretariato istituito dall'art. 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo addizionale.

Art. 16.

Relazione tra la convenzione e il protocollo

1. Il presente protocollo addizionale integra il protocollo, senza tuttavia modificarlo o emendarlo.

2. Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del presente protocollo addizionale ai sensi della convenzione e del protocollo.

3. Salvo diversamente previsto dal presente protocollo addizionale, le disposizioni della convenzione e del protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, al presente protocollo addizionale.

4. Fatto salvo il precedente paragrafo 3, il presente protocollo addizionale lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi del diritto internazionale.

Art. 17.

Firma

Il presente protocollo sarà aperto alla firma da parte delle parti del protocollo presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 7 marzo 2011 al 6 marzo 2012.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo addizionale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica che sono parti contraenti del protocollo.

2. Il presente protocollo addizionale entra in vigore per uno Stato o un'organizzazione regionale di integra-

zione economica che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito del quarantesimo strumento ai sensi del precedente paragrafo 1, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto Stato o detta organizzazione regionale di integrazione economica deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica in questione.

3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri dell'organizzazione.

Art. 19.

Riserve

Non si possono fare riserve al presente protocollo addizionale.

Art. 20.

Denuncia

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte può denunciare in qualsiasi momento il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.

2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.

3. Si considera che la parte contraente che denuncia il protocollo, conformemente all'art. 39 dello stesso protocollo, denuncia anche il presente protocollo addizionale.


Art. 21.

Testi autentici

L'originale del presente protocollo addizionale, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo addizionale.

Fatto a Nagoya addì quindici ottobre duemiladieci.



**NAGOYA – KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY
PROTOCOL ON LIABILITY AND REDRESS TO
THE CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY**

The Parties to this Supplementary Protocol,

Being Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as “the Protocol”,

Taking into account Principle 13 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Reaffirming the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Recognizing the need to provide for appropriate response measures where there is damage or sufficient likelihood of damage, consistent with the Protocol,

Recalling Article 27 of the Protocol,

Have agreed as follows:

Article 1
OBJECTIVE


The objective of this Supplementary Protocol is to contribute to the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, by providing international rules and procedures in the field of liability and redress relating to living modified organisms.

Article 2
USE OF TERMS

1. The terms used in Article 2 of the Convention on Biological Diversity, hereinafter referred to as “the Convention”, and Article 3 of the Protocol shall apply to this Supplementary Protocol.

2. In addition, for the purposes of this Supplementary Protocol:

- (a) “Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol” means the Conference of the Parties to the Convention serving as the meeting of the Parties to the Protocol;
- (b) “Damage” means an adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, that:
 - (i) Is measurable or otherwise observable taking into account, wherever available, scientifically-established baselines recognized by a competent



authority that takes into account any other human induced variation and natural variation; and

(ii) Is significant as set out in paragraph 3 below;

(c) “Operator” means any person in direct or indirect control of the living modified organism which could, as appropriate and as determined by domestic law, include, *inter alia*, the permit holder, person who placed the living modified organism on the market, developer, producer, notifier, exporter, importer, carrier or supplier;

(d) “Response measures” means reasonable actions to:

(i) Prevent, minimize, contain, mitigate, or otherwise avoid damage, as appropriate;

(ii) Restore biological diversity through actions to be undertaken in the following order of preference:

a. Restoration of biological diversity to the condition that existed before the damage occurred, or its nearest equivalent; and where the competent authority determines this is not possible;

b. Restoration by, *inter alia*, replacing the loss of biological diversity with other components of biological diversity for the same, or for another type of use either at the same or, as appropriate, at an alternative location.

3. A “significant” adverse effect is to be determined on the basis of factors, such as:

(a) The long-term or permanent change, to be understood as change that will not be redressed through natural recovery within a reasonable period of time;

(b) The extent of the qualitative or quantitative changes that adversely affect the components of biological diversity;

(c) The reduction of the ability of components of biological diversity to provide goods and services;

(d) The extent of any adverse effects on human health in the context of the Protocol.

Article 3


SCOPE

1. This Supplementary Protocol applies to damage resulting from living modified organisms which find their origin in a transboundary movement. The living modified organisms referred to are those:

(a) Intended for direct use as food or feed, or for processing biological diversity, taking also into account risks to human health, that:

(b) Destined for contained use;

(c) Intended for intentional introduction into the environment.




2. With respect to intentional transboundary movements, this Supplementary Protocol applies to damage resulting from any authorized use of the living modified organisms referred to in paragraph 1 above.
3. This Supplementary Protocol also applies to damage resulting from unintentional transboundary movements as referred to in Article 17 of the Protocol as well as damage resulting from illegal transboundary movements as referred to in Article 25 of the Protocol.
4. This Supplementary Protocol applies to damage resulting from a transboundary movement of living modified organisms that started after the entry into force of this Supplementary Protocol for the Party into whose jurisdiction the transboundary movement was made.
5. This Supplementary Protocol applies to damage that occurred in areas within the limits of the national jurisdiction of Parties.
6. Parties may use criteria set out in their domestic law to address damage that occurs within the limits of their national jurisdiction.
7. Domestic law implementing this Supplementary Protocol shall also apply to damage resulting from transboundary movements of living modified organisms from non-Parties.

Article 4 CAUSATION

A causal link shall be established between the damage and the living modified organism in question in accordance with domestic law.

Article 5 RESPONSE MEASURES

1. Parties shall require the appropriate operator or operators, in the event of damage, subject to any requirements of the competent authority, to:
 - (a) Immediately inform the competent authority;
 - (b) Evaluate the damage; and
 - (c) Take appropriate response measures.
2. The competent authority shall:
 - (a) Identify the operator which has caused the damage;
 - (b) Evaluate the damage; and
 - (c) Determine which response measures should be taken by the operator.
3. Where relevant information, including available scientific information or information available in the Biosafety Clearing-House, indicates that there is a sufficient likelihood that damage will result if timely response measures are not taken, the operator shall be required to take appropriate response measures so as to avoid such damage.



4. The competent authority may implement appropriate response measures, including, in particular, when the operator has failed to do so.
5. The competent authority has the right to recover from the operator the costs and expenses of, and incidental to, the evaluation of the damage and the implementation of any such appropriate response measures. Parties may provide, in their domestic law, for other situations in which the operator may not be required to bear the costs and expenses.
6. Decisions of the competent authority requiring the operator to take response measures should be reasoned. Such decisions should be notified to the operator. Domestic law shall provide for remedies, including the opportunity for administrative or judicial review of such decisions. The competent authority shall, in accordance with domestic law, also inform the operator of the available remedies. Recourse to such remedies shall not impede the competent authority from taking response measures in appropriate circumstances, unless otherwise provided by domestic law.
7. In implementing this Article and with a view to defining the specific response measures to be required or taken by the competent authority, Parties may, as appropriate, assess whether response measures are already addressed by their domestic law on civil liability.
8. Response measures shall be implemented in accordance with domestic law.

Article 6 EXEMPTIONS


1. Parties may provide, in their domestic law, for the following exemptions:
 - (a) Act of God or force majeure; and
 - (b) Act of war or civil unrest.
2. Parties may provide, in their domestic law, for any other exemptions or mitigations as they may deem fit.

Article 7 TIME LIMITS

- Parties may provide, in their domestic law, for:
- (a) Relative and/or absolute time limits including for actions related to response measures; and
 - (b) The commencement of the period to which a time limit applies.

Article 8 FINANCIAL LIMITS

Parties may provide, in their domestic law, for financial limits for the recovery of costs and expenses related to response measures.



Article 9
RIGHT OF RECOURSE

This Supplementary Protocol shall not limit or restrict any right of recourse or indemnity that an operator may have against any other person.

Article 10
FINANCIAL SECURITY


1. Parties retain the right to provide, in their domestic law, for financial security.
2. Parties shall exercise the right referred to in paragraph 1 above in a manner consistent with their rights and obligations under international law, taking into account the final three preambular paragraphs of the Protocol.
3. The first meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol after the entry into force of the Supplementary Protocol shall request the Secretariat to undertake a comprehensive study which shall address, *inter alia*:
 - (a) The modalities of financial security mechanisms;
 - (b) An assessment of the environmental, economic and social impacts of such mechanisms, in particular on developing countries; and
 - (c) An identification of the appropriate entities to provide financial security.

Article 11
RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY
WRONGFUL ACTS

This Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of States under the rules of general international law with respect to the responsibility of States for internationally wrongful acts.

Article 12
IMPLEMENTATION AND RELATION TO CIVIL LIABILITY

1. Parties shall provide, in their domestic law, for rules and procedures that address damage. To implement this obligation, Parties shall provide for response measures in accordance with this Supplementary Protocol and may, as appropriate:
 - (a) Apply their existing domestic law, including, where applicable, general rules and procedures on civil liability;
 - (b) Apply or develop civil liability rules and procedures specifically for this purpose; or



- (c) Apply or develop a combination of both.
2. Parties shall, with the aim of providing adequate rules and procedures in their domestic law on civil liability for material or personal damage associated with the damage as defined in Article 2, paragraph 2 (b):
- (a) Continue to apply their existing general law on civil liability;
 - (b) Develop and apply or continue to apply civil liability law specifically for that purpose; or
 - (c) Develop and apply or continue to apply a combination of both.
3. When developing civil liability law as referred to in subparagraphs (b) or (c) of paragraphs 1 or 2 above, Parties shall, as appropriate, address, *inter alia*, the following elements:
- (a) Damage;
 - (b) Standard of liability, including strict or fault-based liability;
 - (c) Channelling of liability, where appropriate;
 - (d) Right to bring claims.

Article 13


ASSESSMENT AND REVIEW

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall undertake a review of the effectiveness of this Supplementary Protocol five years after its entry into force and every five years thereafter, provided information requiring such a review has been made available by Parties. The review shall be undertaken in the context of the assessment and review of the Protocol as specified in Article 35 of the Protocol, unless otherwise decided by the Parties to this Supplementary Protocol. The first review shall include a review of the effectiveness of Articles 10 and 12.

Article 14

CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE PROTOCOL

1. Subject to paragraph 2 of Article 32 of the Convention, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall serve as the meeting of the Parties to this Supplementary Protocol.
2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol shall keep under regular review the implementation of this Supplementary Protocol and shall make, within its mandate, the decisions necessary to promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Supplementary Protocol and, *mutatis mutandis*, the functions assigned to it by paragraphs 4 (a) and (f) of Article 29 of the Protocol.



Article 15
SECRETARIAT

The Secretariat established by Article 24 of the Convention shall serve as the secretariat to this Supplementary Protocol.

Article 16
RELATIONSHIP WITH THE CONVENTION AND THE PROTOCOL


1. This Supplementary Protocol shall supplement the Protocol and shall neither modify nor amend the Protocol.
2. This Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of the Parties to this Supplementary Protocol under the Convention and the Protocol.
3. Except as otherwise provided in this Supplementary Protocol, the provisions of the Convention and the Protocol shall apply, *mutatis mutandis*, to this Supplementary Protocol.
4. Without prejudice to paragraph 3 above, this Supplementary Protocol shall not affect the rights and obligations of a Party under international law.

Article 17
SIGNATURE

This Supplementary Protocol shall be open for signature by Parties to the Protocol at the United Nations Headquarters in New York from 7 March 2011 to 6 March 2012.

Article 18
ENTRY INTO FORCE

1. This Supplementary Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Protocol.
2. This Supplementary Protocol shall enter into force for a State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves it or accedes thereto after the deposit of the fortieth instrument as referred to in paragraph 1 above, on the ninetieth day after the date on which that State or regional economic integration organization deposits its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, or on the date on which the Protocol enters into force for that State or regional economic integration organization, whichever shall be the later.



3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article 19
RESERVATIONS

No reservations may be made to this Supplementary Protocol.

Article 20
WITHDRAWAL

1. At any time after two years from the date on which this Supplementary Protocol has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Supplementary Protocol by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.
3. Any Party which withdraws from the Protocol in accordance with Article 39 of the Protocol shall be considered as also having withdrawn from this Supplementary Protocol.

Article 21
AUTHENTIC TEXTS

The original of this Supplementary Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Supplementary Protocol.

DONE at Nagoya on this fifteenth day of October two thousand and ten.



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1123):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ENZO MOAVERO MILANESI e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare SERGIO COSTA (Governo Conte-I) il 10 agosto 2018.

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 settembre 2018, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Aff. sociali), XII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 19 settembre 2018 e il 3 ottobre 2018.

Esaminato in Aula il 5 novembre 2018 ed approvato il 6 novembre 2018.

Senato della Repubblica (atto n. 926):

Assegnato alla 3^a Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 13 novembre 2018, con pareri delle Commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente) e 14^a (Unione europea).

Esaminato dalla 3^a Commissione, in sede referente, il 21 novembre 2018 e l'8 gennaio 2019.

Esaminato in Aula ed approvato il 9 gennaio 2019.

19G00012

LEGGE 16 gennaio 2019, n. 8.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il *Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO

ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO DI UNA ZONA DEL MARE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE)

Il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco,

coscienti del compito di salvaguardare e di gestire in modo sostenibile il patrimonio naturale mediterraneo, preoccupati di salvaguardare l'ambiente marino e costiero di una zona del mar Mediterraneo,

coscienti della necessità di salvaguardare la diversità biologica in quanto componente essenziale del patrimonio naturale mediterraneo,

considerando le caratteristiche idrologiche ed ecologiche della zona del mar Mediterraneo alla quale si applica questo Accordo e del suo ambiente costiero,

tenendo conto degli impegni derivanti dai trattati internazionali pertinenti, e in particolare dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo firmata il 10 giugno 1995 a Barcellona

